



COMUNE DI BOLANO  
Pubblicato all'Albo Pretorio on-line  
dal 7/7/20 al 23/7/20  
n° pubblicazione 413  
(messaggio comunale)



COMUNE DI BOLANO

Provincia della Spezia

## ORDINANZA SINDACALE N 45 DEL 04/07/2020

Oggetto: Regolamentazione fiera del 1° Agosto 2020. Misure per fronteggiare l'epidemia Sars – Cov – 2.

### IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio igienico sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';

Preso Atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei provvedimenti successivamente emessi in ragione del progressivo aggravamento del rischio sanitario;

### Richiamati

- Il DPCM 8/03/2020 e il DPCM 9/03/2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale;
- Il DPCM 11/03/2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19' applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare l'art.1 comma 1
- Il D.L. 25/03/2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19" , cv L 35/2020, ed in particolare l'art. 1 comma 2 lett. aa che ha previsto, fra le misure adottabili per il contenimento del contagio, la sospensione o limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli , alimentari e di prima necessità
- Il DPCM 10/04/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il DPCM 26/04/2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 26 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Il D.L. 16/05/2020 n. 33 "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed in particolare:
  - L'art. 1 comma 14 che stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o di ambiti analoghi, adottati dalla Regione o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

- L'art.1 comma 16 che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con Decreto del Ministero della Salute del 30/04/2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del D.L. 25/03/2020 n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministero della Salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte sul territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25/03/2020 n. 19

Visto il DPCM del 17/05/2020 che dispone la riapertura di alcune attività a far data dal 18/05/2020 nel rispetto di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 30 del 17/05/2020, n. 32 del 20/05/2020, n. 34 del 25/05/2020 e n. 35 del 01/06/2020 che dispongono l'adozione sul territorio della Regione Liguria delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni delle Province Autonome

Visto il DPCM 11/06/2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 19 del 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19 e del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 " e il relativo Allegato 9 che riporta Le Linee guida aggiornate per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative adottate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e nello specifico la scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche"

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 36 del 05/06/2020 che prevede la riapertura di sagre e fiere a far data dal 16/06/2020

Vista l'Ordinanza sindacale n. 34 del 22/05/2020 che ha consentito la riapertura del mercato settimanale del martedì in Via Fermi e nella piazza ad essa prospiciente dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con decorrenza dal 26/05/2020 e sino a nuova ordinanza di revoca delle nuove modalità legate all'emergenza epidemiologica Sars – Cov – 2;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 03.02.2001 che ha istituito e regolamentato la fiera annuale di Ceparana nota come "Fiera di Merci e Bestiame", che si svolge tradizionalmente in via S. Venanzio – via Dei Castagni il giorno 1° agosto;

Ritenuto di consentire anche per l'anno in corso lo svolgimento della tradizionale Fiera "del 1° Agosto", nel rispetto delle nuove misure stabilite dalla situazione emergenziale in essere per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative ed in particolare nel rispetto della Scheda tecnica "Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche" delle Linee Guida adottate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Ritenuto inoltre, proprio in ragione della situazione emergenziale in essere e della necessità di rispettare le prescrizioni imposte dalle Linee Guida sopra richiamate, di limitare alla sola via Dei Castagni l'occupazione dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione, in quanto la relativa carreggiata si presta, per la sua larghezza, a consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, riservando per le operazioni di spunta l'area di Piazzetta dei Castagni e di via Verdi ad essa adiacente, che consentono in egual misura una applicazione più idonea delle misure anticovid

**Dato atto che:**

- a norma dell'art. 3 comma 2 del DL 19/2020, i Sindaci possono emanare ordinanze contingibili e urgenti per scongiurare sul territorio comunale possibilità di aggravamento del rischio sanitario purché non siano in contrasto con le misure statali e regionali;

**Considerata** la vulnerabilità del territorio comunale e rimarcato che l'epidemia in corso rappresenta un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema;

**Visti**

- l'art. 50 comma 4 del D.Lgs nr. 267 /2000 TUEL;
- Il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche e Regolamento dei mercati approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2001
- Il Testo Unico in materia di Commercio approvato con legge della Regione Liguria 1/2007 e successive modificazioni

Tutto ciò premesso:

### **ORDINA**

Di **disporre** lo svolgimento della Fiera annuale di Merci e Bestiame nel giorno di sabato 1° agosto 2020, come da programma, ma con utilizzazione della sola via Dei Castagni quale luogo di ubicazione dei posteggi dei titolari autorizzati e con utilizzazione della Piazzetta dei castagni e della adiacente area di via Verdi, da riservare agli operatori commerciali che si presentano alla "spunta"

Di **disporre** le seguenti prescrizioni di carattere generale per disciplinare le modalità di svolgimento e frequentazione della Fiera :

- Posizionamento di apposita segnaletica informativa per garantire il rispetto delle misure anticovid, in prossimità dell'accesso/uscita all'area mercatale;
- Presidio dei varchi di entrata e/ uscita per garantire accessi scaglionati;
- Utilizzo obbligatorio dei dispositivi personali quali mascherine per i clienti che accedono all'area della Fiera ad esclusione dei bambini con un'età al di sotto dei sei anni

Di **disporre** le seguenti prescrizioni a carico dei titolari di posteggio:

- Pulizia ed igienizzazione—delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni mercatali di vendita;
- Obbligo di utilizzo di mascherine mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da igienizzazione frequente delle mani;
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani ad ogni banco;
- Rispetto distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente
- In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

### **DISPONE**

La trasmissione della presente ordinanza:

- 1) Alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) Alla Prefettura UTG della Spezia;
- 3) Alle Associazioni di categoria del settore commercio;

## AVVERTE

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, cv l. 35/2020, ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000;

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte: responsabile del procedimento è il Dr. Massimo Lelli; contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 2 e seguenti) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199)

Ceparana, 04.07.20

